SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia)

121° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1976

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Interpretazione autentica dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale » **(2381)** (*D'iniziativa dei senatori Boldrini ed altri*):

PRESIDENTE . . *Pag.* 1603, 1604, 1605 e *passim*
COPPOLA 1608, 1613
DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . 1606, 1607, 1608 e *passim*
FILETTI 1604, 1606
LICINI 1605, 1616, 1618
LISI, *relatore alla Commissione* . . . 1604, 1605 1608 e *passim*
LUGNANO . . . . . 1608, 1610, 1614 e *passim*
MARIANI 1615, 1617, 1618
MARTINAZZOLI 1611, 1612, 1615
PANDOLFI, *sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 1608, 1609, 1610 e *passim*
PETRELLA . . . . . 1605, 1606, 1607 e *passim*
SABADINI . . . . . 1607, 1608, 1616 e *passim*
TEDESCO TATÒ Giglia . 1605, 1615, 1616 e *passim*

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

B O L D R I N I, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Interpretazione autentica dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale » (2381), d'iniziativa dei senatori Boldrini ed altri

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di

separazione personale », d'iniziativa dei senatori Boldrini, Tedesco Tatò Giglia, Borsari e Perna.

Prego il senatore Lisi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

L I S I , *relatore alla Commissione.* Premetto che sarò brevissimo perchè il disegno di legge al nostro esame è stato illustrato alla perfezione dai presentatori nella relazione introduttiva. Si tratta di un disegno di legge che poteva essere evitato se non fosse stata emanata dal Ministero delle finanze una famosa circolare interpretativa. Infatti, prendendo le premesse da questa circolare e analizzando tutti i motivi sociali, la natura della disposizione del giudice che dispone alimenti e quindi obbligazioni di carattere personale, i presentatori concludono con la formulazione di un articolo unico che, a mio avviso, va accettato senza modificazioni.

Ritengo conclusa questa mia breve relazione e mi complimento ancora una volta per la perfetta relazione che accompagna il provvedimento.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la succinta e pur esauriente relazione. Faccio notare che vi è un errore nello stampato: infatti, il riferimento esatto è all'articolo 8, lettera *e*) della tariffa, allegato A, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e non alla lettera *c*) di tale articolo 8.

Dichiaro aperta la discussione generale.

F I L E T T I . Concordo pienamente con la *ratio* del disegno di legge che peraltro si richiama alle disposizioni che già vigevano e venivano applicate all'atto in cui era in vigore la vecchia legge sul registro del 1923, che proprio all'articolo 117 della tariffa, allegato A, prevedeva la tassa fissa per le sentenze di separazione personale anche quando queste sentenze involgevano statuizioni relative ad assegni di mantenimento o di carattere alimentare. Di seguito all'entrata in vigore della riforma tributaria si è posta la questione circa la tassazione delle sentenze di scioglimento di matrimonio o di cessazione degli effetti civili e di separazione allorquando le sentenze medesime prevedevano condanna a corresponsione di assegni di natura alimentare. Ancora dopo, in seguito ad una interpretazione molto restrittiva data dal Ministero delle finanze, si è ritenuto di tassare queste sentenze con l'imposta di registro e con la relativa aliquota dell'1,50 per cento, come se si trattasse di una vera e propria obbligazione; poichè l'assegno è normalmente mensile e si corrisponde a tempo indeterminato, si è applicata la norma nel senso di moltiplicare per venti annualità quello che è stato l'assegno mensile, evidentemente con un rilevante aggravio di spesa all'atto della registrazione di queste sentenze.

Ora, il disegno di legge al nostro esame si presenta sotto forma di interpretazione autentica e nasce quindi un problema che va eliminato. L'articolo 1 dice che le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, anche se portino condanna al pagamento di assegni, o attribuzione di beni patrimoniali, e quelle per alimenti, sono sottoposte all'imposta di registro prevista dall'articolo 8, lettera *e*), della tariffa, allegato A, parte I. Si tratta delle sentenze che devono essere ancora tassate o anche delle sentenze che sono già state tassate erroneamente applicando una determinata aliquota dell'1,50 per cento? Se la legge ha funzioni di carattere interpretativo a me pare che debba retroagire, se è vero, come è vero, che in tema di imposte e di tasse sia il contribuente come il fisco hanno il diritto di proporre ricorso avverso la liquidazione delle imposte entro i tre anni dal pagamento. Quindi noi saremmo ancora in termine per tutte le sentenze relative a separazione o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se manteniamo questa dizione di interpretazione autentica ben hanno diritto coloro i quali hanno proceduto alla registrazione di proporre ricorso alla Commissione competente per ottenere la regolare tassazione e la restituzione delle somme indebitamente pagate. Sollecito, pertanto, l'at-

tenzione dei commissari perchè questo punto venga chiaramente esaminato e deciso.

TEDESCO TATÒ GIGLIA. Anzitutto ringrazio il Presidente per la sollecitudine e la sensibilità dimostrate nel portare all'ordine del giorno della nostra Commissione questo disegno di legge, e ringrazio anche il relatore, non solo per le gentili parole che ha detto nei confronti della relazione, ma soprattutto per la motivazione, che mi sembra corretta, del suo appoggio alla proposta. Effettivamente senza una interpretazione ministeriale data da circolare da ritenersi erronea in quanto basata sul presupposto inaccettabile che si tratti di rapporti non personali bensì patrimoniali, non staremmo qui ad esaminare la materia. Io, quindi seguendo l'esempio del relatore sarò telegrafica.

Anzitutto rilevo gli effetti sociali negativi che già sono andati manifestandosi e che ci hanno mosso nel proporre questo disegno di legge a seguito dell'interpretazione data appunto con circolare del decreto del 1972. Di fatto, divenuta in questo modo la licitazione delle sentenze estremamente onerosa ovviamente per i coniugi meno abbienti (la registrazione presuppone un forte esborso fiscale), essa ha già determinato, come molti colleghi operatori del diritto sanno meglio di me, due tipi di conseguenze negative: da un lato quella di incoraggiare, anzichè scoraggiare, le separazioni di fatto, al di là del giudizio morale che si possa dare in merito (in realtà il coniuge più debole, quello cui spetta il mantenimento, in questo modo non è tutelato perchè non può far valere, nei confronti dell'altro coniuge, quelle norme di tutela molto rigorose che abbiamo previsto in materia di separazione personale dei coniugi nel nuovo diritto di famiglia); dall'altro lato, con le stesse conseguenze negative che non sto a ripetere, vanno moltiplicandosi i casi in cui nella sentenza non si fa menzione dell'assegno di mantenimento, mentre intercorrono degli accordi privati tra i coniugi con discapito egualmente dei coniugi più deboli.

Circa la questione della retroattività che poneva il senatore Filetti, ritengo che debba considerarsi implicita; ad ogni modo mi rimetto al parere degli altri colleghi.

LICINI. Solo per un chiarimento. Ho già chiesto qualche lume al senatore Petrella, il quale ha detto che finora non si è verificato, ma pongo la stessa domanda a coloro che hanno formulato il disegno di legge e che quindi sono più a conoscenza del fenomeno di cui ho avuto qualche sentore ma non diretta esperienza (parlo di sentenze di separazione e di sentenze di divorzio): è successo o non è successo un eguale fenomeno in sede di registrazione dei provvedimenti provvisori che pure stabiliscono un assegno?

FILETTI. Quelle sono ordinanze e come tali non si registrano.

PETRELLA. Le ordinanze provvisorie che stabiliscono assegni fallimentari sfuggono alla disciplina di quella circolare che poi ha determinato anche la presentazione del disegno di legge. Comunque, una volta definito per la sentenza definitiva il regime fiscale adeguato, è evidente che anche i provvedimenti provvisori sono assoggettati al medesimo regime fiscale.

In conclusione, parlando noi di interpretazione autentica, ciò dovrebbe essere esaustivo rispetto alle esigenze che sono condivise dalla Commissione. E poi, ripeto, mi pare che questa definizione sia completa in quanto comprende, cioè, sia i provvedimenti definitivi che quelli provvisori che al provvedimento definitivo preludono.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LISI, *relatore alla Commissione*. Non ritengo di dovere fare una vera e propria replica agli oratori intervenuti.

Dirò soltanto che il dubbio sollevato dal senatore Filetti mi pare possa considerarsi superato in quanto, a seguito del dibattito

fin qui svoltosi, mi sono andato convincendo che i proponenti del disegno di legge — di proposito — abbiano parlato di interpretazione autentica proprio per dare alla normativa in esame efficacia retroattiva.

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Onorevoli senatori, ho valutato con molta attenzione il disegno di legge in esame la cui rilevanza sociale, senza alcun dubbio, è assai notevole. Pertanto, tenuto soprattutto conto di questo elemento, mi pare si possa concordare con le motivazioni addotte nella relazione al provvedimento medesimo.

Per quanto concerne invece la problematica posta dal senatore Filetti, avrei qualche perplessità poichè, stando alla attuale formulazione del testo in esame, non ritengo possa applicarsi il principio della retroattività. Si tratta comunque di un punto assai delicato sul quale converrebbe soffermarsi ancora per ulteriori approfondimenti.

F I L E T T I. Prima della replica del sottosegretario per le finanze Pandolfi, signor Presidente, mi sia permesso illustrare ulteriormente il mio pensiero.

Siamo in tema di tassazione di atti che, nel caso in esame, sono delle sentenze. Gli uffici finanziari, a seguito di una circolare, hanno ritenuto di applicare l'imposta proporzionale dell'1,50 per cento convinti che si trattasse di vere e proprie obbligazioni, procedendo quindi a moltiplicare per venti annualità l'importo annuale dell'assegno riportato nelle relative sentenze.

Sappiamo tutti come in questa materia sia il contribuente che il fisco, nel termine di tre anni dalla tassazione, abbiano il diritto di promuovere azione per impugnare la tassazione e chiedere o il supplemento della medesima, quando si tratti del fisco, o la restituzione dell'indebito quando si tratti del contribuente.

A questo punto nasce dunque il problema; se questo disegno di legge ha natura di interpretazione autentica è ovvio che non innova, che la legge rimane ferma così come era e che essa si interpreta nel senso che noi vogliamo oggi indicare. Orbene, poichè i termini per impugnare la tassazione sono ancora in corso, non vi è dubbio che il contribuente in questo caso avrebbe diritto a proporre il ricorso ed a chiedere la restituzione di quanto ha indebitamente pagato.

Se, invece, la normativa in esame avesse natura innovativa, è altrettanto ovvio che la questione non si porrebbe.

Dal dibattito è emerso che la maggioranza dei componenti la Commissione ha ritenuto superflua questa mia osservazione in relazione all'intestazione del provvedimento medesimo; il rappresentante del Ministero di grazia e giustizia ha detto di avere delle perplessità e dubbi che meriterebbero, comunque, di essere approfonditi. Attendiamo ora ulteriori lumi dal rappresentante del Ministero delle finanze.

P E T R E L L A. Il problema generale dell'interpretazione autentica di una legge non ha mai costituito una difficoltà teorica insormontabile.

È chiaro che l'interpretazione autentica di una legge innova entro il diritto vivo quale si è manifestato nel periodo in cui quella interpretazione ha avuto luogo, tanto è vero che è dovuto intervenire il Parlamento per chiarire, per l'appunto, come quella legge dovesse essere interpretata.

L'interpretazione autentica di una legge pone cioè un'innovazione nella prassi e, pertanto, l'interpretazione legislativa della norma si pone essa stessa come nuovo diritto nell'ambito del diritto vivo, qual è nel nostro ordinamento giuridico.

È da questo punto di vista che va anche considerata la proponibilità dei ricorsi. Tutto ciò che segue all'interpretazione autentica operata dal Parlamento è indubbiamente inserito nella novazione che il Parlamento stesso opera dicendo, in altri termini, che da un certo momento in poi l'interprete non deve più interpretare in quel senso la norma di legge ma deve, necessariamente, riferirsi alla statuizione del Parlamento. Ed è da quel momento, onorevoli senatori, che decorrono i termini anche per le azioni risolutorie e restitutorie che derivano dalla normativa

chiarita ma, ripeto, innovata in senso sostanziale dal Parlamento. Se così non fosse, noi contraddiremmo alle regole di interpretazione generale delle norme giuridiche.

La norma giuridica non è quella che si concretizza nelle parole usate dal legislatore, ma quella che viene adoperata nella pratica della legislazione concreta applicata, sia essa derivante da una circolare (che è indubbiamente al di fuori dell'ambito normativo formale, pur essendo importante ai fini del comportamento della pubblica Amministrazione), o sia derivante invece dalla volontà del Parlamento.

In questa Commissione noi stiamo, per l'appunto, riaffermando la volontà del Parlamento e, nel fare questo, diamo anche a coloro che ne hanno diritto la facoltà di rivolgersi — in senso restitutorio, di risarcimento — a coloro i quali, male facendo uso di una legge del Parlamento, hanno causato loro un danno.

Se noi non partiamo da questi princìpi, se ogni volta vogliamo gettare le basi di una nuova teoria generale del diritto, direi che saremmo del tutto fuori della realtà.

Certamente, ripeto, l'interpretazione autentica pone dei problemi ma i chiarimenti che noi vogliamo dare in seno a questa Commissione deliberante sono molto puntuali, e direi che la concordanza su codesti argomenti servirà per fornire un'utile strumentazione a coloro che hanno patito un danno e che intendono essere risarciti.

Soprattutto, direi che va salvata la natura dell'interpretazione autentica e, nel contempo, direi che non dovrebbero essere programmati interventi innovativi che, in definitiva, finirebbero con il conferire a noi un potere sull'interpretazione generale della legge o sulla costruzione generale dell'ordinamento giuridico che mi sembrerebbe fuori posto.

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* La differenza da valutare, a mio avviso, è quella tra una legge di interpretazione autentica di una precedente legge ed una legge, invece, innovativa in una materia in merito alla quale era intervenuta una precedente legge.

P E T R E L L A. Noi non dobbiamo dimenticare un motivo che a me pare importante dal punto di vista politico. Quando noi abbiamo dato vita al regime della separazione tra i coniugi abbiamo fissato delle regole che, del tutto prescindendo dalla costituzione di rendite o benefici, sono tese a stabilire soltanto il regime patrimoniale della famiglia la quale, se è unita, non è soggetta a questa ulteriore tassazione.

Ecco dunque perchè, nella sua essenza profonda, questa normativa è motivo di interpretazione autentica ed il fatto di rivendicare all'interpretazione autentica quella che è la sua natura, cioè di innovazione rispetto all'ordinamento reale, significa per noi qualcosa di molto importante.

Ciò significa rivendicare al Parlamento il diritto di intervenire sulla situazione reale, che può essere contrastante con la legislazione formale quale noi l'abbiamo voluta, e quindi restituire integralmente i diritti del cittadino.

Questo era il cuore del nostro ragionamento e desiderei che la concordanza della Commissione tendesse a riaffermarlo. Ciò significa valorizzare il ruolo del Parlamento nella società e nella definizione dei rapporti giuridici individuali. Non possiamo accettare degli *escamotage*, ma dobbiamo invece accettare l'ordinamento giuridico essenziale ed a questo conformare la nostra azione.

S A B A D I N I. Vorrei cercare di semplificare la questione per arrivare rapidamente a dei risultati possibilmente positivi.

Non voglio entrare nel merito della natura del disegno di legge, tuttavia ritengo che questo debba essere considerato un provvedimento di interpretazione autentica. Ciò lo possiamo chiarire non solo nel titolo del disegno di legge stesso, ma anche nell'articolo unico facendo un riferimento specifico alla disposizione di legge che noi vogliamo venga interpretata in un certo modo.

Sorgerebbero comunque sempre delle questioni di carattere procedurale, nel senso che

il cittadino che abbia erroneamente pagato, anche in rapporto alla presente norma dovrebbe seguire determinate procedure previste e dovrebbe anche ricorrere all'avvocato.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* E se il rapporto è esaurito?

S A B A D I N I . Se il rapporto processuale è esaurito, aggiungendo poco a questa disposizione di legge possiamo risolvere il problema; perchè dobbiamo tener presente che già diverse migliaia di sentenze sono divenute esecutive, che migliaia di cittadini hanno già pagato e che tra costoro vi sono quelli in grado di ricorrere all'avvocato e quelli che forse non hanno nemmeno i mezzi per farlo, perchè le spese per l'avvocato superano le 400.000 lire di imposta da recuperare.

Allora, se noi vogliamo dare un'esecuzione oggettiva al nostro intento, credo sia sufficiente aggiungere che le somme già erroneamente versate debbono essere restituite a richiesta dell'interessato, rimettendoci, per quanto riguarda la validità della richiesta, ai normali termini di prescrizione. In questo modo saniamo e semplifichiamo tutto.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Non credo neppure che sia sufficiente aggiungere qualcosa in ordine ai rapporti esauriti e a quelli ancora pendenti, ma penso che occorra anche modificare lo stesso primo comma dell'articolo in esame, perchè in realtà la sua letterale formulazione dà luogo ad una interpretazione in un senso e nell'altro.

A questo punto, se siamo d'accordo nel dare a questo disegno di legge il valore di interpretazione autentica (e qui si tratta di una scelta politica che dobbiamo fare), dobbiamo essere coerenti: dobbiamo, cioè, modificare il primo comma e quindi strutturare diversamente il disegno di legge.

L U G N A N O . Quando parliamo di interpretazione autentica di una certa legge, al di là di tutte le sottigliezze noi diciamo che con quella legge abbiamo inteso fare determinate cose e che quindi tutti coloro che si sono comportati in maniera non conforme a quella che voleva essere la nostra volontà hanno sbagliato.

Ora, che cosa accade? Necessariamente dobbiamo parlare di interpretazione autentica e necessariamente dobbiamo arrivare alle correzioni prospettate dal collega Sabadini, perchè se diciamo che ha sbagliato, per esempio, il Ministero delle finanze a regolarsi in un certo modo, diciamo che chi ha pagato lo ha fatto perchè lo hanno indotto in errore, non perchè lui ha commesso un errore.

C O P P O L A . Comunque, sarebbe una imposta indebitamente percepita e l'amministrazione deve restituirla.

L U G N A N O . Troviamo allora un meccanismo semplice, snello e se possibile specifichiamolo.

L I S I , *relatore alla Commissione.* Concordo con quanto ha detto il collega Petrella, ma penso che anche il motivo che ha indotto il senatore Filetti ad intervenire fosse confluente.

Ora, se è vero com'è vero che la ragione che ha mosso i proponenti di questo disegno di legge è stata quella di essersi accorti che l'obiettivo che si voleva raggiungere con la precedente legge era stato deformato, per quanto riguarda il problema della registrazione, dalla prassi introdotta dalla circolare del Ministero delle finanze, ritenete veramente inutile dettagliare le conseguenze giuridiche del rimborso? Non so se adesso siamo in grado di fare qualcosa tecnicamente corretta e se il Sottosegretario di Stato per le finanze possa darci il suggerimento circa un obbligo dell'ufficio di rimborso senza domanda.

P A N D O L F I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, onorevoli senatori, per la verità, avendo avuto sott'occhio il testo del presente disegno di legge e avendo avuto riguardo, come credo si debba — a prescindere sia pure dal titolo

che è parte integrante ma non decisiva — alla dizione testuale dell'articolo unico, il Ministero delle finanze non aveva ritenuto di trovarsi di fronte ad un provvedimento di interpretazione autentica, perchè la formulazione dell'articolo unico non è quella che la tecnica legislativa adòpera nei casi in cui si vuole attribuire ad una norma di legge carattere di interpretazione autentica di disposizioni legislative in essere. Questa è la prima osservazione.

Seconda osservazione: proprio perchè preoccupato del merito, il Ministero delle finanze ha notato tra l'altro che l'articolo unico contraddice in maniera diretta all'intento che si vuole raggiungere (a parte la questione dell'interpretazione autentica), perchè non fa altro che sottoporre le sentenze di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione personale all'imposta proporzionale di registro.

P R E S I D E N T E . C'è un errore che è stato indicato; perchè si tratta della lettera *e*) e non della lettera *c*).

P A N D O L F I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* La preoccupazione era stata quella di trovare una formulazione che quanto meno ovviasse all'errore che ora mi risulta essere di carattere grafico e non di carattere dispositivo.

Ed allora, proprio per rendere anche più chiaro il testo del provvedimento, il Ministero ha predisposto un emendamento integrale, sostitutivo dell'articolo unico, di cui do lettura:

« Le sentenze di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale dei coniugi, ancorchè portanti condanna al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, sono sottoposte ad imposta fissa di registro ».

Questa è una formula che garantisce lo obiettivo che i proponenti senatori Boldrini ed altri intendevano raggiungere, senza dar luogo ad ulteriori controversie interpretative.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Rimane la questione degli alimenti.

P A N D O L F I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Giustamente l'onorevole Dell'Andro richiama il fatto che nella nuova formula proposta dal Ministero delle finanze rimane escluso l'inciso « e quelle per alimenti ». Su questo punto il Ministero ha qualche riserva da fare rispetto al testo del disegno di legge, in quanto, anche nel regime precedente, cioè quello che discende dalla legge organica del 1923, le sentenze per alimenti, diverse da quelle che sono state citate nell'articolo unico, erano sempre sottoposte a tassa proporzionale di registro. Quindi, mentre riteniamo di condividere l'intendimento del legislatore di escludere le sentenze di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale dei coniugi dall'imposta proporzionale di registro, non ci sentiremmo di dare il consenso ad una disposizione che riformasse anche una situazione che era in essere prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

In questo caso, faccio presente che non potrebbe mai parlarsi di interpretazione autentica, ma di nuova disposizione di legge; mentre, per l'altro caso, posso ammettere che in qualche misura si possa ravvisare nella disposizione una forma di interpretazione autentica.

Direi quindi, addirittura, che coloro che intendono dare significato di interpretazione autentica alla disposizione dell'articolo unico, proprio se volessero raggiungere questo obiettivo, dovrebbero rinunziare all'inciso « e quelle per alimenti, eccetera ». Dal 1923 in poi, infatti, le sentenze per alimenti diverse da quelle che riguardano scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione personale sono sempre state assoggettate ad imposta di registro in misura proporzionale, non in misura fissa.

Pregherei pertanto la Commissione di considerare l'opportunità di rinunciare all'inciso « e quelle per alimenti » e di tener conto

della formulazione che io ho qui portato dell'articolo unico, cioè con un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo stesso.

Io ho cercato di facilitare il raggiungimento dello scopo che mi pare si prefiggono i proponenti, quello cioè che riguarda le sentenze di scioglimento e non quelle per alimenti che siano diverse da queste, cercando di espungere un elemento che rappresenterebbe un ostacolo, a mio giudizio, alla natura di interpretazione autentica che si deve dare alla legge.

Chiarito che il Ministero delle finanze non dà il suo consenso al mantenimento dell'inciso « e quelle per alimenti », circa il problema dell'interpretazione autentica, il Ministero delle finanze, dopo aver esaminato la questione e tenendo presente che sono stati già esauriti numerosissimi rapporti di carattere tributario in seguito all'avvenuta registrazione delle sentenze di cui si tratta, ritiene che la disposizione dovrebbe avere efficacia *ex nunc*, anche per evitare una serie di procedure che non sarebbe facile instaurare e non sarebbe facile nemmeno risolvere nei tempi stretti che sarebbero auspicabili in questa materia. Tale opinione, del resto, si fondava sulla dizione testuale dell'articolo unico. In altre parole, il Ministero ha esaminato il testo dell'articolo unico così come era formulato, non dando eccessivo rilievo al titolo dei disegno di legge. Ci siamo quindi mantenuti disponibili ad accogliere questo provvedimento, ma non nel senso di interpretazione autentica.

Se la Commissione giustizia del Senato intende avere un diverso avviso, io devo sottoporre — lo devo dire però per obbligo d'ufficio — al Ministro delle finanze la valutazione delle conseguenze di carattere procedurale e tributario, cosa che potrei fare anche molto celermente, essendo il Ministro in Senato ed anche perchè non voglio assolutamente porre ostacoli al sollecito corso del provvedimento, che del resto sta a cuore anche alla stessa Amministrazione delle finanze. Mi riserverei, in sostanza, di portare qui molto rapidamente un parere circa il consenso ad una riformulazione dell'articolo unico per fargli assumere carattere di interpretazione autentica in modo che la disposizione abbia efficacia *ex tunc*.

L U G N A N O . Mi pare che anche il Sottosegretario per le finanze abbia riconosciuto che per lo meno per il primo profilo si tratta in sostanza di interpretazione autentica. Del resto, si legga la motivazione e si intenderà benissimo che di interpretazione si vuole parlare.

Resta comunque un fatto: non possiamo accettare, per lo meno io come cittadino mi rifiuto di accettare, l'applicazione di una vecchia massima napoletana secondo la quale chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato, perchè ciò significherebbe, in questo caso, lasciare pieni di amarezza coloro i quali per un errore di interpretazione (perchè di errore di interpretazione si tratta), per una circolare fatta in modo precipitoso, hanno pagato. Ora, si vorrebbe dire: giacchè avete pagato, anzi siete stati celeri nel pagare, sarete anche così amabili cittadini da star zitti; per gli altri, poi, provvederemo in modo diverso. Ma noi non possiamo pensare che queste persone, giacchè hanno pagato, debbono state zitte e calme. C'è una soluzione, senza con questo premere, come spesso si dice, sulle strutture pubbliche sino al punto di farle scoppiare, soprattutto quando c'è un diritto del cittadino. Basterebbe infatti indicare un meccanismo agile attraverso il quale si possa pervenire alla restituzione, non dell'illecito (non usiamo parole grosse), ma di ciò che è stato erroneamente versato; si potrebbe dire che la somma potrebbe essere restituita a richiesta di chi ha versato.

Dico questo perchè il Sottosegretario, da quanto ho potuto capire, è più propenso a questa soluzione e chiede soltanto pochi minuti di riflessione. Anzi, penso che si possa sospendere la seduta per qualche minuto onde consentire al Sottosegretario di sentire il Ministro.

P A N D O L F I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Vorrei anche chiarire la questione di un eventuale problema di copertura...

P E T R E L L A . Si tratta di somme indebitamente percepite, vorrei sapere dove sta il problema della copertura!

P A N D O L F I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Senatore Petrella, io credo che avere dei dubbi sia meglio che avere delle certezze apodittiche, soprattutto trattandosi, nel mio caso, di una materia che non ho potuto esplorare a fondo, ma che affronto rapidamente solo nell'intento di aiutare i lavori della Commissione.

Ho dei dubbi circa il problema che ho posto, cioè se vi sia una questione di copertura nel caso di restituzione di somme che sono state già acquisite in via definitiva dall'erario. Mi auguro di risolvere il problema sollecitamente.

P R E S I D E N T E . Il problema va posto anche se la discussione viene sospesa, per cui è bene che l'onorevole Sottosegretario sviluppi il suo concetto; poi potranno intervenire coloro che vogliono fare osservazioni, dopo di che si sospenderà la seduta per una mezz'ora. Onorevole Pandolfi, la prego di proseguire.

P A N D O L F I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Non ho altro da aggiungere.

M A R T I N A Z Z O L I . Credo di poter riassumere il problema che si pone qui in questo modo: vi è una volontà manifestata dai proponenti, e che per quello che mi riguarda trova il mio consenso, di fare in modo che questa sia una legge di interpretazione autentica. E allora, se si tratta di apportare aggiustamenti che rendono chiaro lo scopo della proposta e evitino evidentemente delle contraddizioni, si può andare anche un po' più in là. Cominciamo col dire che, valgano o non valgano le forme o le formule, è chiaro che il problema di una legge di interpretazione autentica è un problema soprattuto formale. Bisogna riconoscere, e non a caso, che in una astratta repubblica che consentisse delle ottimali fisiologie legislative, le leggi di interpretazione autentica non dovrebbero esistere. Comunque, siccome il legislatore può fare tutto — si dice — tranne che trasformare un maschio in femmina (può darsi che anche questo confine venga valicato un giorno o l'altro), non resta che introdurre la formula tipica di « interpretazione autentica » per risolvere il problema. Sotto questo profilo, però, è stata formulata dall'onorevole Sottosegretario l'obiezione parziale relativa al problema degli alimenti. Io francamente non ho capito bene, però mi pare che il problema ci sia e che quindi valga la pena di riconsiderarlo tutti insieme, perchè se non si fa più riferimento alla legge che vogliamo interpretare autenticamente, ma ad un'altra legge, si porrebbe il problema di fare retroagire questa legge fino alla legge del '23, il che mi pare assolutamente al di fuori di ogni perimetro.

Il terzo ed ultimo problema che si pone, per un aspetto da parte dell'onorevole Sottosegretario e per un altro aspetto da parte di altri colleghi, è quello di vedere come si fa a far restituire ciò che è stato versato in relazione ad una interpretazione diversa da quella che si dà oggi con il presente disegno di legge.

L'obiezione di indole generale fatta dallo onorevole Sottosegretario per le finanze appartiene certamente al suo ruolo, ma non può essere condivisa. Io sono tra coloro che sono convinti che il sistema del diritto tributario italiano è tale che è difficile chiamarlo diritto: è piuttosto un sistema di decreti e non ha nessuna delle qualificazioni che distinguono una norma generale tanto che è difficile per uno Stato restituire quello che va restituito. Rimane, però, che è tanto possibile questa restituzione che la legge la prevede. Infatti, come qui è stato ricordato, vi è la procedura di ripetizione dell'indebito. Questa regola (ed ha ragione il senatore Filetti di ricordarlo) tra l'altro ha dei termini di prescrizione che non sono sicuramente decorsi, perchè facciamo riferimento ad una cosa che è cominciata da poco. Quindi, già così come stanno le cose, senza aggiungere altro, ma facendo solo ricorso ai princìpi generali, il contribuente che ritiene di aver

pagato indebitamente può presentare domanda e lo Stato deve restituirgli quanto gli ha chiesto indebitamente. Non vedo, pertanto, che problemi possono esserci. Può darsi che questi soldi lo Stato non li abbia più, vuol dire che li troverà da un'altra parte! Mi rendo conto che è un problema che esiste, ma non può certamente essere posto per evitare di creare una situazione di clamoroso disparità. Infatti non si tratta di fatti che vanno lontano, che sono remoti, ma di fatti abbastanza contemporanei nei confronti dei quali non possiamo avere trattamenti diversi. In sostanza voglio dire che forse non c'è poi da escogitare troppo per vedere come si deve fare e che procedure si devono seguire per restituire, perchè il problema del rapporto consumato io non lo vedo e se si riferisce al ruolo consensuale non capisco che cosa c'entri!

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* L'esaurimento del rapporto di imposta!

M A R T I N A Z Z O L I. Non è esaurito niente, perchè non sono decorsi i tre anni! Noi siamo sicuri che quel rapporto di imposta in nessun caso è esaurito, perchè l'impugnazione — ripeto — è triennale.

P A N D O L F I, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Ho da fare alcune precisazioni anche per avere qualche suggerimento da parte della Commissione nello sforzo di redigere un nuovo testo.

La prima precisazione è la seguente: se in una legge di interpretazione autentica introduciamo la formula che è nell'articolo unico al nostro esame ed è anche nell'emendamento integralmente sostitutivo di cui ho dato lettura e cioè: « ancorchè portanti condanna al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali », ho l'impressione che introduciamo una contraddizione, perchè l'articolo 8 della tariffa — allegato A, parte I — del decreto che regola la materia dell'imposta di registro, alla lettera *e*) dice che sono assoggettati a tassa fissa soltanto quegli atti dell'autorità giudiziaria non portanti condanna nè accertamento di diritti a contenuto patrimoniale.

Che cosa significa questo? Che se nel testo del provvedimento introduciamo l'inciso « ancorchè portanti condanna al pagamento di assegni o a riduzione di beni patrimoniali », implicitamente riconosciamo che, fino al momento in cui non è stata approvata tale disposizione, valeva la lettera *e*) di cui ho detto con l'interpretazione che sempre ne è stata data; cioè, in altri termini, che queste sentenze che portavano condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale erano assoggettate alle imposte in misura proporzionale e non in misura fissa. Adottando il termine « ancorchè », infatti, indichiamo che la dizione precedente deve considerarsi valida fino al momento in cui non entrerà in vigore questo nuovo provvedimento

Un'ultima osservazione desidero fare rivolgendomi, in modo particolare, al senatore Martinazzoli.

Non intendo certo difendere il diritto tributario che taluno può anche considerare l'ultimo dei diritti di questo mondo, ma desidero peraltro osservare che la mia preoccupazione è una sola. quella di vedere quali assicurazioni sono in grado di dare alla Commissione giustizia del Senato, per rispetto alla medesima, ovviamente, in ordine ad un punto che per il Ministero delle finanze, per lo meno da qualche tempo a questa parte è diventato particolarmente assillante. Il Ministro si preoccupa, cioè, che le procedure amministrative siano tali da non contraddire a quanto viene scritto in modo sostanziale nelle leggi e se avessimo seguìto il criterio suggerito dal senatore Martinazzoli e dire che, in fondo, ci sono le norme del diritto tributario che consentono la restituzione, il rimborso e quanto altro è necessario non avremmo, per esempio, innovato in maniera radicale la legge di contabilità dello Stato (ritenuta purtroppo un testo sacro, mentre si tratta di una legge come tutte le altre) in una materia come è quella dei rimborsi IVA che ci ha consentito — l'anno scorso — di restituire in contanti 1.156 miliardi di lire ai contribuenti italiani.

Perchè abbiamo ritenuto utile introdurre questa modificazione legislativa? Perchè, se avessimo dovuto seguire le vecchie regole della contabilità dello Stato risalenti al 1923, i 1.156 miliardi li avremmo erogati in dieci anni, non certo in un solo anno!

Pertanto, ripeto, la mia preoccupazione è quella di riferire alla Commissione sullo stato attuale della legislazione in materia di procedure di restituzione accertando se, anche con atti amministrativi interni, sia possibile accelerare al massimo i rimborsi.

Non mi pare infatti sarebbe cosa edificante se, nel momento in cui diamo valore *ex tunc* alla disposizione in esame, coloro i quali hanno pagato indebitamente una certa imposta dovessero attendere 5-10 anni la restituzione della cifra dall'intendenza di finanza. Se invece, in via amministrativa, il Ministero potesse dare assicurazioni e garanzie sul fatto che le relative procedure saranno le più rapide possibili, ritengo che si raggiungerebbe lo stesso risultato cui si perverrebbe dando carattere di interpretazione autentica al provvedimento.

Per tale ragione chiederei una breve sospensione della seduta per potermi consultare con i competenti organi del Ministero e con il ministro Stammati.

C O P P O L A . Mi permetta, signor Presidente, di prendere brevemente la parola prima dell'eventuale sospensione della seduta.

In definitiva, mi pare che una preoccupazione — e non certamente l'opposizione — del senatore Filetti ha dato luogo a questa discussione che è stata altamente proficua, in quanto ci ha permesso di dibattere a fondo il tema fondamentale del provvedimento.

Il sottosegretario Pandolfi, nel suo ultimo intervento, ha fatto presente alla Commissione che l'articolazione del disegno di legge n. 2381 — nonchè la stesura dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo — sono in palese contraddizione con il testo di legge che noi intendiamo modificare ed interpretare per cui, forse, sarebbe consigliabile non insistere sul tema della interpretazione autentica. Potremmo infatti venirci a trovare di fronte ad una palese contraddizione.

Orbene, poichè invece dalla discussione mi pare sia emerso chiaro lo spirito e la volontà di questa Commissione di attribuire valore interpretativo al disegno di legge, noi invitiamo il sottosegretario Pandolfi non solo a riferire al ministro Stammati i termini del dibattito ma anche a collaborare con noi nella ricerca di una formulazione più soddisfacente del testo in esame.

Per quanto riguarda, in particolare, il problema degli alimenti direi che noi dobbiamo fare una scelta in quanto si tratta, per così dire, di una questione aggiuntiva, che non si colloca esattamente nella logica che ha guidato, nella stesura del provvedimento, i proponenti. Una scelta, ripeto, la Commissione deve operarla affinchè il Sottosegretario possa tenerla presente.

Un'ultima considerazione. Mi rendo conto della situazione di difficoltà e di disagio in cui si trova l'Amministrazione finanziaria ma ritengo che, quando andremo a quantificare le cifre — per quel che riguarda il problema del rimborso — non ci troveremo di fronte ad un totale elevato sia per la brevità del periodo che ci interessa, sia per la quantità delle separazioni e dei divorzi che ci sono stati, e sia perchè sono ricorsi alla separazione anche ceti che non sempre e necessariamente avevano obbligazioni di ordine patrimoniale.

Ritengo dunque che, se noi fossimo abili nell'articolare la disposizione in esame, non si dovrebbe instaurare intorno a questo problema un vero e proprio contenzioso.

Aggiungo infine che siamo in tema di legge delegata per cui, forse, bisognerebbe meditare intorno al problema dell'interpretazione autentica; ma non desidero ora complicare le cose perchè ritengo che, attraverso la collaborazione tra Parlamento ed Esecutivo, si riuscirà senza dubbio a trovare la soluzione più soddisfacente.

P R E S I D E N T E . Se gli onorevoli senatori lo permettono, riassumerei in questi termini la situazione: il sottosegretario Pandolfi ha chiesto una breve sospensione della seduta onde potersi consultare con il

ministro delle finanze Stammati in ordine ai temi emersi dal dibattito che sono, essenzialmente, quelli relativi ai rimborsi ed alla natura di interpretazione autentica della norma in esame.

Non facendosi osservazioni, la richiesta dell'onorevole Sottosegretario viene accolta

(*La seduta è sospesa alle ore 19,15 e viene ripresa alle ore 20*).

L I S I , *relatore alla Commissione*. Penso che le preoccupazioni espresse dal Sottosegretario per le finanze abbiano una qualche fondatezza; trovo però che egli sia incoerente quando, sottolineando che non si può parlare di interpretazione autentica in un provvedimento che non ha riferimento con quello richiamato dai proponenti, vuole poi dare efficacia *ex nunc* all'intero provvedimento. Se è una norma di interpretazione autentica, come in effetti è, l'efficacia retroattiva è pacifica; però io proporrei di togliere dall'articolo unico l'inciso « e quelle per alimenti, emesse ai sensi, eccetera ». Bisognerebbe inoltre precisare che si tratta di una misura fissa.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorchè portanti condanna al pagamento di assegni, o attribuzione di beni patrimoniali, e quelle per alimenti, emesse ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del codice civile, sono sottoposte all'imposta di registro, prevista dall'articolo 8, lettera *c*), della tariffa, Allegato *A*, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Il relatore propone di sopprimere le parole: « e quelle per alimenti, emesse ai sensi dell'articolo 433 e seguenti del codice civile » e di sostituire la parola « sono » con le parole « s'intendono ». L'articolo unico risulterebbe dunque così formulato: « Le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorchè portanti condanna al pagamento di assegni, o attribuzione di beni patrimoniali, si intendono sottoposte all'imposta di registro prevista in misura fissa dall'articolo 8, lettera *e*), della tariffa, Allegato 4, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 ».

C'è ora una proposta di emendamento che viene dal Ministro delle finanze, per cui la seconda parte dell'articolo risulterebbe così formulata: « ... si intendono, in ogni caso, non soggette all'imposta di registro ai sensi dell'articolo 8, eccetera ». A me parrebbe preferibile adottare la formula positiva anzichè quella negativa

L U G N A N O . A nome del Gruppo comunista, dico che noi non possiamo che esprimere il nostro rincrescimento perchè sono stati toccati gli alimenti.

P E T R E L L A Darei un'interpretazione, perchè i lavori parlamentari sono utili anche ai fini dell'interpretazione.

Conviene spendere due parole sugli alimenti. Non è vero che gli alimenti siano stati sempre tassati in misura proporzionale al reddito o alla possibilità di capitalizzazione che in essi è connessa; in numerosi casi invece, come possono confermarmi anche i colleghi che hanno esperienza della materia, le sentenze o i provvedimenti giudiziari relativi agli alimenti sono stati tassati in misura fissa.

È bene dire che noi non vogliamo innovare in questa materia; che abbiamo preso in esame la questione che deriva dalle sentenze di divorzio e abbiamo preso in esame le sentenze e i provvedimenti riguardanti le separazioni personali. Non vogliamo assolutamente che dalla nuova configurazione del provvedimento possa derivare un danno per coloro che hanno dei crediti alimentari che, in genere, quando sono scaturiti da sentenza del giudice, sono essenzialmente modesti, riguardano persone che hanno una

scarsa capacità contributiva dato che hanno bisogno del credito alimentare.

L'esclusione che noi abbiamo operato è soltanto per non affrontare una diversa questione in una legge che ha decisamente un valore interpretativo. Noi abbiamo escluso l'inciso relativo agli alimenti non per innovare rispetto a ciò che gli uffici finanziari fanno in questa materia, tassando con tassa fissa (e bisogna anche specificare ciò) le sentenze e gli altri provvedimenti in materia alimentare, siano essi esposti in sentenza, in ordinanza o in decreto.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Sarò brevissima. Desidero soltanto sostenere anch'io quanto dice il collega Petrella e cioè che questo provvedimento interpretativo riguarda una materia circoscritta e precisa, vale a dire intende fornire una interpretazione autentica dell'imposta di registro per quanto riguarda le sentenze di divorzio e di separazione, tanto che è a queste sentenze che si riferisce la circolare da cui ha preso le mosse un certo tipo di interpretazione diversa che con questo provvedimento vogliamo ristabilire. Credo quindi che, il fatto che nell'ambito della discussione si sia convenuto (più o meno volentieri da parte nostra) di escludere la materia degli alimenti va inteso, come diceva il collega Petrella e sembra in sostanza anche a me, non nel senso che questa materia venga di converso considerata compresa nell'imposta percentuale, ma nel senso che non è oggetto di questa norma interpretativa in quanto la questione non è stata posta in causa.

M A R I A N I . Sono giuste le osservazioni fatte sia dalla collega Tedesco che dal collega Petrella. Io però desidero fare una osservazione. C'è da considerare coloro che si trovano in una situazione di maggior bisogno, persone anziane, separate da tanto tempo per ragioni che è inutile qui indicare; uno dei due coniugi sta bene, l'altro è nullatenente; promuove una causa per aggiornare gli alimenti che erano stati fissati in occasione della separazione, dopo tanti anni, perchè non ha voluto disturbare l'altro coniuge, perchè è stato prudente, timoroso, e viene punito in quanto la sentenza verrebbe tassata con la proporzionale, perchè non c'è dubbio che si tratterebbe di una sentenza per alimenti, non di una sentenza di separazione, nè di divorzio; è cioè una causa che viene proposta separatamente con giudizio di cognizione, da cui nasce una sentenza che aggiorna gli alimenti.

Quindi, è veramente ingiusto, a mio avviso, escludere gli alimenti, tanto più che si è parlato di coniugi e il riferimento sarebbe stato ad alimenti tra coniugi, non tra parenti o affini. Non capisco il perchè di questa insistenza da parte del Ministero delle finanze e, pertanto, non posso dare voto favorevole.

M A R T I N A Z Z O L I . Ho la sensazione che la formula proposta nell'emendamento per garantire la natura di interpretazione autentica a questo tipo di provvedimento non sia la più rassicurante, perchè quando ponete come soggetto le sentenze dovete rendervi conto che capovolgete i termini stessi dell'interpretazione, in quanto non sono le sentenze che vengono interpretate, ma la legge.

Una formula che possa eliminare ogni dubbio ritengo che sia la seguente: l'articolo tale, lettera tale, viene interpretato nel senso che non comprende le sentenze... per le quali si applica la tassa fissa. Questa è la formula almeno tradizionale che può essere tranquillamente adottata; ma se voi siete sicuri che quella testè enunciata sia assolutamente inattaccabile, non intendo oppormi, anzi chiedo persino scusa di avervi fatto perdere del tempo.

P R E S I D E N T E . Questa è una formula rimediata, ma ognuno naturalmente può proporre gli emendamenti che ritiene più opportuni.

M A R I A N I . Qui diventa difficile seguire quello che giustamente ha osservato il senatore Martinazzoli, perchè non si tratta di un articolo di legge, ma di un allegato. Abbiamo l'allegato *A* che stabilisce la tassa fissa, l'allegato *C* che stabilisce la tas-

sa proporzionale. Ora, io non lo so, ma penso che tutt'al più bisogna riferirsi all'allegato.

P R E S I D E N T E . Infatti si dice: si intendono sottoposte all'imposta di registro prevista in misura fissa dall'articolo 8, lettera *c*) della tariffa, allegato *A*, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica, eccetera.

Si interpreta in questo senso, perchè se ci si riferisse alla lettera *e*), si tratterebbe di sentenze non portanti condanna. Noi diciamo che in caso di sentenze di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e di sentenze di separazione personale, la tassa è fissa e non dell'1,50 per cento.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Allora si torna alla formula proposta mi pare dall'onorevole Sottosegretario, perchè la lettera *c*) prevede la tassa in misura proporzionale. Dobbiamo dire: l'imposta di registro prevista in misura fissa dall'articolo 8, lettera *e*) della tariffa, allegato *A*, parte prima.

P R E S I D E N T E . Do nuovamente lettura del testo: « Le sentenze di scioglimento o di cessazioni degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorchè portanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, si intendono sottoposte alla imposta di registro prevista in misura fissa dall'articolo 8, lettera *e*) della tariffa, Allegato *A*, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 634 ».

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Aderiamo a questa formulazione, riconoscendo che in tal modo si da un carattere più rigorosamente interpretativo alla norma in quanto la si circoscrive alla materia controversa.

L I C I N I . Allora vengono escluse le sentenze in materia di alimenti?

P R E S I D E N T E . Certamente, se vogliamo pervenire rapidamente ad una conclusione.

L I C I N I . Quando si parla di tassa fissa, si dice· la sentenza di separazione, di divorzio, ancorchè portante condanna, è soggetta a tassa fissa. La sentenza che riguarda, invece, soltanto il regime patrimoniale modificandolo, non è nè sentenza di divorzio nè sentenza di separazione.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Può darsi che sbagli, ma mi sembra che nel diritto di famiglia e nella legge sul divorzio sia previsto che la parte patrimoniale può essere sempre soggetta a revisione.

P R E S I D E N T E . I proponenti si sono trovati d'accordo sulla formulazione testè letta, ma ciò non esclude, naturalmente, che altri emendamenti possano essere presentati e discussi.

S A B A D I N I . Abbiamo qui ascoltato opinioni diverse in ordine alla natura interpretativa o non interpretativa di questo disegno di legge, con tutte le conseguenze che ne derivano circa il recupero delle somme già versate e i rapporti già definiti.

Vogliamo risolvere con una interpretazione autentica il quesito, aggiungendo che le somme già versate debbono essere restituite a domanda dell'interessato? Ecco, io credo che questo sia il nostro dovere, per uscire dall'imbarazzo e perchè non accada quello che diceva il collega Lugnano, cioè che per un anno solo o poco meno chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato.

Se riteniamo la norma interpretativa, non è necessaria una nuova richiesta: si tratta del rimborso di un debito, perciò non è una spesa Anche se concretamente si tratta di una spesa, non è comunque una nuova spesa.

L U G N A N O Questo punto l'avevamo superato attraverso un accordo di volontà politica. Mi scuso con il collega Sabadini per non aver fatto in tempo a dirgli su che cosa avevamo raggiunto un accordo.

P R E S I D E N T E . Le osservazioni del collega Sabadini sono giuste e se insiste sono però costretto a chiamare qui il Ministro delle finanze.

S A B A D I N I . Non voglio interferire sull'urgenza del provvedimento.

L U G N A N O . Allora possiamo tornare sull'emendamento proposto dal relatore. Per ovviare alla preoccupazione sollevata dal senatore Licini potremmo dire: le sentenze... ancorchè portanti al pagamento di assegni o attribuzione di beni patrimoniali e quelle che modificano tali condanne e tali attribuzioni.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Secondo me era implicito, però se si vuole esplicitare...

L I S I , *relatore alla Commissione.* Non ci sono successive sentenze che modificano le sentenze di scioglimento, ma ci sono successive sentenze che modificano le condanne al pagamento...

L U G N A N O . D'accordo.

L I S I , *relatore alla Commissione.* Si dovrebbe dire, pertanto: « e quelle che modificano tali condanne o attribuzioni ».

P R E S I D E N T E . Do lettura del nuovo testo dell'emendamento proposto dal relatore: « Le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorchè portanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, nonchè quelle che modificano tali condanne o attribuzioni, si intendono sottoposte alla imposta di registro, prevista in misura fissa dall'articolo 8, lettera *e*) della tariffa, Allegato *A*, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi riporto a quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario per le finanze e per il resto mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . A questo punto possiamo passare alla votazione dell'emendamento proposto dal relatore.

L I S I , *relatore alla Commissione.* Era stato ipotizzato un emendamento che prevedesse la restituzione dell'indebito pagamento.

P R E S I D E N T E . Se si intende proporre questo emendamento, io lo accolgo, però dobbiamo in tal caso avvertire il Ministro delle finanze perchè venga qui.

L I S I , *relatore alla Commissione.* Allora lasciamo stare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo unico proposto dal relatore.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A . Prendo la parola per dichiarazione di voto, in relazione al problema dei rimborsi, che è senza dubbio un problema rilevante.

Credo che introducendo, anche a parziale correzione delle nostre intenzioni, la formula: « si intendono », e quindi dando in modo del tutto evidente ed esplicito carattere interpretativo a questa norma, si è aperta la strada alla questione dei rimborsi, perchè ne deriva un diritto. Quindi, dal punto di vista sostanziale, la garanzia per chi diventa titolare di un diritto al rimborso è indiscussa. Circa le modalità, è evidente che se si fossero precisate in questa sede ci sarebbe stato un ulteriore elemento di garanzia e di snellimento, ma per fare meglio avremmo potuto correre il rischio di perdere il fatto di fondo e cioè di affermare il diritto al rimborso. Per questa ragione di ordine eminentemente pratico, è opportuno fermarsi al testo così come è formulato.

M A R I A N I . Debbo associarmi a quanto ha detto la senatrice Giglia Tedesco perchè era la tesi sostenuta dal senatore Filetti,

d'accordo con me, e cioè che era opportuno precisare questo diritto al rimborso. Comunque, è stato posto a verbale e quindi penso che sia sufficiente, a mio avviso, questa nostra dichiarazione.

L I C I N I . Si dice: « meglio poco che tanto », però è certo che avere eliminato dal disegno di legge le cause alimentari significa avere diminuito enormemente di valore questa legge. Andiamo incontro all'assurdo che queste persone pagano una tassa fissa e il disgraziato genitore che chiede al figlio di essere mantenuto, perchè il figlio non fa il suo elementare dovere, per poter avere il necessario per vivere deve prima sborsare un sacco di soldi al fisco! Per questo motivo mi astengo.

M A R I A N I . Mi associo alle dichiarazioni del collega Licini e dichiaro di astenermi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo sostitutivo proposto dal relatore.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 20,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT GIULIO GRAZIANI